Prof. Enrico Caterini

Disegno di legge n. 1518 approvato nella seduta del 9 dicembre 2025 al Senato della Repubblica

Punti critici:

art. 1 [Art. 17-bis comma 2]: "L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, [al possesso di requisiti maggiori rispetto a quelli previsti dall'art. 16] comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3".
Art. 16, comma 1: "L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Commento: si richiede ai candidati e ai commissari i medesimi requisiti di produttività e qualificazione scientifica.

Art. 1 [Art. 18, comma 1) dopo la lett. b) sono inserite le seguenti b-bis, 1) e 2)]: 1) un componente individuato dall'Università che ha indetto la procedura…ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita di ricerca o di insegnamento…";
"2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare [...delle liste previamente elette tra gli appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso...] di cui al bando di concorso"…

Commento: La scelta di sorteggiare i 4/5 della Commissione giudicatrice è intrinsecamente irragionevole. Affidare una valutazione tecnica ad una commissione sorteggiata non assicura la migliore qualità possibile della Commissione giudicatrice. L'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione presuppone una scelta non affidata al caso ma alla competenza. Inoltre, i 4/5 dei Commissari esterni alla sede che ha bandito il posto produrrà l'effetto altamente probabile che i vincitori del concorso non siano incardinati nell'Ateneo richiedente il posto. Questa probabile prevalenza peserà nel bilancio dell'Ateneo un intero punto organico (in luogo di 1/3 di punto organico nel caso di successo del concorrente interno). Esteso questo effetto nella dimensione nazionale l'esito sarà che un terzo degli abilitati e dei muniti di requisiti al concorso potranno prendere servizio. Ciò aprirà un contenzioso sterminato contro le procedure concorsuali.
La soluzione più ragionevole è selezionare i commissari a mezzo di un doppio step: prima un'elezione di commissari sorteggiabili; poi il sorteggio tra gli eletti.
Questa soluzione consentirebbe di bilanciare qualità e sorte.

Art. 3 (disposizioni transitorie e finali, comma 3: " Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge [, qualora optino per il regime introdotto da questa legge,] si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente

legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima".

Commento: la scelta di equiparare l'abilitazione scientifica nazionale (dell'attuale regime) ai requisiti di ammissione al concorso (del regime future) è fortemente critica. L'attuale abilitazione scientifica è l'esito di un giudizio di merito del candidato. La sussistenza dei requisiti di ammissione è una constatazione quantitativa che non implica alcuna valutazione del merito della produzione scientifica del candidato. Ciò è presumibile apra la strada al contenzioso da parte delle centinaia di abilitati dell'attuale regime.